

XIX legislatura

**A.S. 1340:**

**"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2025

n. 222



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1340: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL222, febbraio 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

PREMESSA .....	1
ARTICOLO 1 DEL DDL DI RATIFICA ( <i>AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA</i> ).....	1
ARTICOLO 2 DEL DDL DI RATIFICA ( <i>ORDINE DI ESECUZIONE</i> ) .....	1
ACCORDO .....	1
TITOLO I (Disposizioni generali).....	1
TITOLO II (Disposizioni sulla legislazione applicabile) .....	2
TITOLO III (Disposizioni particolari) .....	3
Capitolo I ( <i>Pensioni</i> ) .....	3
Capitolo II ( <i>Disoccupazione</i> ) .....	11
TITOLO IV (Disposizioni diverse) .....	12
TITOLO V (Disposizioni transitorie e finali).....	15
ARTICOLO 3 DEL DDL DI RATIFICA ( <i>DISPOSIZIONI FINANZIARIE</i> ).....	15



## **PREMESSA**

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.

Il provvedimento è costituito di 4 articoli ed è corredato di RT, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

L'Accordo è formato da 31 articoli.

### **ARTICOLO 1 DEL DDL DI RATIFICA (AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA)**

Il comma 1 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.

### **ARTICOLO 2 DEL DDL DI RATIFICA (ORDINE DI ESECUZIONE)**

Il comma 1 dà piena ed intera esecuzione all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **ACCORDO**

### **TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)**

**L'articolo 1 (Definizioni)** reca le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.

**L'articolo 2 (Campo di applicazione materiale)** individua il campo di applicazione dell'Accordo che riguarda la legislazione in materia di invalidità, vecchiaia, prestazioni ai superstiti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Detto Accordo si applica altresì all'indennità di malattia, comprese la tubercolosi e maternità; all'assicurazione contro la disoccupazione; ai regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie. Non si applica, invece, alle legislazioni dei due Stati relative alla pensione sociale e alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché all'integrazione al trattamento minimo (salvo quanto previsto dall'articolo 16).

**L'articolo 3 (Campo di applicazione personale)** prevede che l'Accordo si applichi alle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti.

**L'articolo 4 (Parità di trattamento)** stabilisce che le persone soggette all'Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato alle

stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Per quanto riguarda l'Italia, la parità di trattamento sarà assicurata anche ai cittadini dell'Unione europea.

## **TITOLO II**

### **(DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE)**

L'**articolo 5 (Disposizioni generali)** prevede che, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 6 e 7, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo siano soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa.

In particolare, l'**articolo 6 (Disposizioni particolari)** prevede le seguenti eccezioni:

- il lavoratore dipendente di una impresa con sede in uno degli Stati, inviato nel territorio dell'altro Stato, rimarrà soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la trasferta non superi il periodo di 24 mesi;
- un lavoratore autonomo che si reca ad esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato continua ad essere assicurato in base alla legislazione del suo Stato, purché la trasferta non superi il periodo di 24 mesi;
- il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia rimane soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa;
- i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato, sono soggetti alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto;
- gli agenti diplomatici ed i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato, rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono;
- i lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il personale equiparato di uno degli Stati che nell'esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell'altro Stato rimangono assoggettati, unitamente ai loro familiari, alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.

L'**articolo 7 (Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche)** prevede che il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello sopra specificato, nonché il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, può esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio.

L'**articolo 8 (Eccezioni agli articoli 5 e 6)** consente alle Autorità competenti dei due stati contraenti o alle istituzioni da esse delegate di prevedere di comune accordo eccezioni nell'interesse dei lavoratori, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6.

L'**articolo 9 (Esportabilità delle prestazioni in denaro)** stabilisce che, salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, i lavoratori aventi diritto a prestazioni in denaro da uno Stato contraente le riceveranno a parità di trattamento con i cittadini di tale Stato sul territorio dell'altro Stato contraente o di uno Stato terzo, nel rispetto delle normative nazionali.

L'**articolo 10 (Assicurazione volontaria)** prevede che, ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria, se prevista dalla legislazione di uno degli Stati, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulino, se necessario, con quelli compiuti in virtù della legislazione dell'altro, a condizione che non si sovrappongano. L'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria

di uno Stato e all'assicurazione volontaria dell'altro è ammessa solo nel caso in cui una tale possibilità sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo.

**La RT**, ricordando che le prestazioni in denaro di malattia e maternità sono erogate al lavoratore che versa in Italia la sua contribuzione a prescindere dalla sua provenienza e della sua localizzazione in uno specifico momento e non sono subordinate al raggiungimento di alcun requisito contributivo, evidenzia che l'articolo 5 non modifica in alcun modo lo stato delle cose, consentendo solo di operare amministrativamente a livello transnazionale anche mediante il mutuo riconoscimento delle attestazioni previsto dall'articolo 23 della bozza di Accordo.

In tal senso l'Accordo implica soltanto la semplificazione delle procedure senza prevedere ulteriori specifiche disposizioni riguardo alle prestazioni in parola, in quanto ricomprese nella normativa nazionale. In tal senso l'Accordo non comporta oneri aggiuntivi associati a tale ambito.

In relazione all'articolo 6, che disciplina le eccezioni nell'applicazione dell'Accordo, la RT precisa che tali eccezioni non sono state prese in considerazione nel procedimento per la quantificazione degli effetti finanziari in quanto inerenti a insiemi di lavoratori numericamente esigui.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

L'articolo 11 (**totalizzazione**) stabilisce che, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente, sempre che non si sovrappongano.

Il presente articolo, per il suo oggetto e le sue implicazioni finanziarie, è analizzato **dalla RT** congiuntamente agli articoli seguenti, per cui si rinvia a questi per una lettura unitaria delle relative disposizioni e, a seguire, degli effetti finanziari.

### **TITOLO III (DISPOSIZIONI PARTICOLARI)**

#### **Capitolo I (Pensioni)**

L'articolo 12 (*Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (in regime autonomo)*) prevede che se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11, l'Istituzione competente di questo Stato debba concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la

legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi dell'articolo 13.

**L'articolo 13 (Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione internazionale e pro-rata))** stabilisce che se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato applica le disposizioni di cui all'articolo 11 (comma 1). Inoltre il comma 2 prevede che se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni siano totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato contraente o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale. Il comma 3 stabilisce che ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, l'Istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue:

- a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione;
- b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui al comma 3 punto 1 in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati contraenti;
- c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione;

Infine il comma 4 del presente articolo 13 stabilisce che se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituzione competente di tale Stato prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che essa applica.

**L'articolo 14 (Periodi di assicurazione inferiori ad un anno)** dispone che, nonostante quanto disposto all'articolo 13, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno e se, tendo conto di questi soli periodi, non sorge alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia, tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.

**L'articolo 15 (Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti)** prevede che, qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'articolo 11, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suo diritto alla pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano tali condizioni.

**L'articolo 16 (Pensioni minime)** stabilisce che ciascuno degli Stati contraenti, se ricorrono i presupposti previsti dalla propria legislazione, integra al trattamento minimo le prestazioni il cui diritto è raggiunto in base all'articolo 11, solo qualora il beneficiario risieda sul suo territorio. L'integrazione al trattamento minimo fa carico esclusivamente all'Istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio il beneficiario risiede.

**L'articolo 17 (Disposizioni particolari)** dispone che se la legislazione di uno degli Stati subordina le prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si



verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.

**La RT** propone innanzitutto gli elementi e le ipotesi alla base dell'Accordo.

Con riferimento alle popolazioni interessate all'Accordo, viene preliminarmente rilevato che i cittadini italiani iscritti presso l'anagrafe dei Consolati italiani in Albania a dicembre 2020<sup>1</sup> sono 2.053 mentre i cittadini albanesi<sup>2</sup> residenti in Italia sono 421.561. Si è ritenuto, pertanto, di limitare la valutazione alla stima degli oneri relativi alla comunità degli albanesi in Italia, omettendo inoltre di valutare l'articolo 6 (Disposizioni particolari relative alle eccezioni sulla legislazione applicabile), in quanto riferito a insiemi di lavoratori numericamente esigui.

L'esame effettuato sugli archivi dell'INPS ha permesso di determinare il numero di cittadini albanesi che nel corso dei vari anni, fino al 2020, hanno versato contributi previdenziali. La tavola 2.1 ne riporta la distribuzione per sesso e fascia d'età.

**Tavola 2.1 – Distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini albanesi che hanno versato contributi all'INPS nel corso degli anni (l'età è riferita al 2020)**

Classe di età	Maschi	Femmine	Complesso
15-19	1.748	501	2.249
20-24	14.777	8.840	23.617
25-29	22.539	20.438	42.977
30-34	32.907	27.217	60.124
35-39	42.846	29.190	72.036
40-44	37.087	25.352	62.439
45-49	34.198	21.288	55.486
50-54	28.482	15.744	44.226
55-59	20.970	11.017	31.987
60-64	13.654	7.033	20.687
65-69	7.091	3.501	10.592
70-74	3.408	1.455	4.863
75-79	1.476	468	1.944
80 e oltre	440	122	562
<b>Totale</b>	<b>261.623</b>	<b>172.166</b>	<b>433.789</b>

Partendo dal collettivo precedente, la tavola 2.2 evidenzia coloro che hanno effettuato versamenti contributivi nel corso del 2020.

<sup>1</sup> Fonte: Annuario statistico 2020 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

<sup>2</sup> Fonte: [http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS\\_POPSTRCIT1](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRCIT1)

**Tavola 2.2 – Distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini albanesi che hanno versato contributi all'INPS nel 2020 (l'età è riferita al 2020)**

Classe di età	Maschi	Femmine	Complesso
15-19	420	1.597	2.017
20-24	6.872	12.958	19.830
25-29	14.920	18.334	33.254
30-34	18.835	24.433	43.268
35-39	19.758	29.701	49.459
40-44	17.403	26.107	43.510
45-49	14.635	23.501	38.136
50-54	10.268	19.216	29.484
55-59	6.497	13.300	19.797
60-64	3.262	7.555	10.817
65-69	952	2.492	3.444
70 e oltre	48	167	215
<b>Totale</b>	<b>113.870</b>	<b>179.361</b>	<b>293.231</b>

Con riferimento alle variabili macroeconomiche e demografiche, la RT ha ipotizzato che:

- l'inflazione, le retribuzioni e il prodotto interno lordo nonché l'importo della pensione minima varino, nel periodo in esame, in base al quadro macroeconomico di breve periodo rappresentato nella NADEF del 29 settembre 2021. Per il lungo periodo si è fatto riferimento alla Conferenza dei Servizi tra Ministero del lavoro e Ministero dell'economia – novembre 2020;
- la mortalità delle popolazioni oggetto della valutazione sia quella delineata nella tavola di mortalità ISTAT 2019.

Inoltre, si è tenuto conto:

- dei requisiti per il diritto alla pensione fissati dalla legge n. 214 del 2011 (legge Fornero, di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011);
- degli effetti della legge n. 189 del 2002 (legge Bossi-Fini) in materia di concessione, agli extracomunitari rimpatriati, di una rendita calcolata con il sistema contributivo all'età prevista per l'erogazione dell'assegno sociale;
- dell'ipotesi di continuità di iscrizione alla gestione previdenziale di riferimento;
- della previsione che l'Accordo non conferisca alcun diritto al pagamento di arretrati per prestazioni decorrenti dalla data di entrata in vigore;
- dell'ipotesi che all'età di 67 anni una percentuale dei lavoratori albanesi, pari al 20% di coloro che non hanno maturato il diritto a pensione e che non hanno usufruito della legge Bossi-Fini, ottengano il Reddito di Inclusione con un importo medio di 400 euro<sup>3</sup> mensili;
- della data di entrata in vigore della Convenzione, che si ipotizza fissata al 1° gennaio 2024.

Le gestioni dell'INPS interessate dall'Accordo sono le seguenti:

- l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);
- la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria.

### **La valutazione dell'onere pensionistico derivante dall'Accordo**

Nel presente paragrafo la RT riporta prima la stima dell'onere pensionistico verso i cittadini albanesi derivante dall'attuale quadro legislativo. Successivamente, si presentano le stime degli oneri derivanti dall'entrata in vigore dell'Accordo.

#### *Onere attuale quadro normativo*

In base alla legislazione vigente le prestazioni vengono erogate considerando unicamente i periodi di contribuzione nei singoli Paesi. Come accennato in precedenza i requisiti considerati sono quelli previsti dalla legge n. 214 del 2011:

pensione di vecchiaia: 67 anni<sup>3</sup> unitamente a 20 anni di contribuzione<sup>4</sup>;

pensione di vecchiaia anticipata: 42 e 10<sup>5</sup> mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne.

Inoltre, il cittadino albanese, i cui contributi previdenziali non sono sufficienti per acquisire il diritto a una prestazione pensionistica italiana autonoma, è tutelato dalla disposizione contenuta nella legge n. 189 del 2002. Tale legge prevede la corresponsione di una rendita, calcolata con il sistema contributivo, al momento in cui la persona raggiunge l'età prevista per la concessione dell'assegno sociale (attualmente equiparata all'età di vecchiaia), a condizione che l'interessato torni in Albania.

Nello sviluppo degli oneri è stato anche considerato l'impatto dell'integrazione al trattamento pensionistico minimo sulle pensioni erogate a legislazione attuale.

In assenza di un Accordo con l'Albania il numero dei beneficiari e gli oneri pensionistici determinati dall'applicazione dei requisiti vigenti e dalla norma della legge n.189 del 2002, in base alle ipotesi esposte nel paragrafo precedente, sono quelli riportati nella tavola 4.1 che segue:

---

<sup>3</sup> Da adeguare in base agli incrementi della speranza di vita.

<sup>4</sup> Per gli assicurati appartenenti al sistema contributivo puro è richiesta l'ulteriore condizione che la pensione risulti maggiore dell'assegno sociale. Per gli stessi assicurati inoltre è prevista la liquidazione della pensione, con qualsiasi importo, a 71 anni (da adeguare in base agli incrementi della speranza di vita) con un minimo di 5 anni di anzianità contributiva effettiva.

<sup>5</sup> Da adeguare in base agli incrementi della speranza di vita a partire dal 2027.

**Tavola 4.1 – Numero pensioni, beneficiari e oneri pensionistici derivanti dai requisiti vigenti e dalla legge n.189/2002 nei confronti dei cittadini albanesi in assenza di Accordo previdenziale**

Anno	Numero			Importi complessivi annui (milioni di euro)			
	Totale pensioni	Rendita ex 189/2002	Complesso	Pensioni	Costo integr.one al minimo	Rendita ex 189/2002	Complesso
2024	1.934	1.342	3.276	22,8	0,8	3,4	27,0
2025	3.042	1.685	4.727	34,3	1,0	4,3	39,6
2026	4.526	2.067	6.593	50,6	1,2	5,4	57,2
2027	4.648	2.040	6.688	52,6	1,2	5,4	59,2
2028	6.485	2.425	8.910	76,1	1,5	6,6	84,2
2029	8.651	2.869	11.520	105,7	1,9	8,1	115,7
2030	11.038	3.324	14.362	140,0	2,3	9,6	151,9
2031	13.765	3.751	17.516	180,8	2,7	11,2	194,7
dal 2032	16.817	4.181	20.998	230,6	3,1	12,9	246,6

*Onere derivante dall'applicazione artt. 13 e 14 dell'Accordo*

L'entrata in vigore dell'Accordo previdenziale tra Italia e Albania modifica gli oneri esposti nella tavola 4.1; infatti il cittadino albanese può far valere, ai fini del diritto alla prestazione pensionistica in Italia, l'anzianità contributiva maturata in Albania, a condizione di poter vantare, come disposto dall'art. 14, almeno un anno di contribuzione.

Si è anche considerato l'impatto dell'integrazione al trattamento pensionistico minimo sulle pensioni erogate in totalizzazione ai cittadini albanesi qualora essi mantengano, una volta in pensione, la residenza in Italia. A tale proposito si è ipotizzato che tutti gli albanesi che percepiscono l'integrazione al trattamento minimo mantengano la residenza in Italia.

In seguito alla stipula dell'Accordo con l'Albania, il numero dei beneficiari e gli oneri pensionistici che derivano dalla possibilità di raggiungere i requisiti vigenti anche tramite totalizzazione sono quelli riportati nella tavola 4.2 che segue. Si è tenuto conto anche degli oneri relativi a coloro che continueranno a beneficiare dalla norma della legge n.189 del 2002.

**Tavola 4.2 – Numero pensioni, beneficiari e oneri pensionistici derivanti dai requisiti vigenti e dalla legge n.189/2002 nei confronti dei cittadini albanesi in presenza di Accordo previdenziale**

Anno	Numero			Importi complessivi annui (milioni di euro)			
	Totale pensioni	Rendita ex 189/2002	Complesso	Pensioni	Costo integr. one al minimo	Rendita ex 189/2002	Complesso
2024	3.437	1.085	4.522	32,0	3,7	2,0	37,7
2025	4.749	1.365	6.114	44,3	4,7	2,6	51,6
2026	6.478	1.679	8.157	61,9	5,7	3,2	70,8
2027	6.539	1.657	8.196	63,4	5,7	3,2	72,3
2028	8.647	1.970	10.617	88,5	6,8	4,0	99,3
2029	11.086	2.342	13.428	119,9	7,9	4,9	132,7
2030	13.763	2.711	16.474	156,2	9,2	5,8	171,2
2031	16.730	3.063	19.793	199,0	10,3	6,7	216,0
dal 2032	20.033	3.418	23.451	250,8	11,5	7,7	270,0

L'applicazione dell'Accordo comporta un aumento delle pensioni vigenti e contemporaneamente una diminuzione delle rendite erogate in base alla legge n. 189 del 2002.

La seguente tavola 4.3 riassume il maggior numero dei beneficiari e il maggior onere derivante dall'applicazione dell'Accordo bilaterale.

**Tavola 4.3 – Maggior numero beneficiari e maggiori oneri pensionistici derivanti dall'applicazione dell'Accordo**

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica) (importi in milioni di euro)

Anno	Numero beneficiari	Maggiori oneri
2024	1.246	-10,7
2025	1.387	-12,0
2026	1.564	-13,6
2027	1.508	-13,1
2028	1.707	-15,1
2029	1.908	-17,0
2030	2.112	-19,3
2031	2.277	-21,3
dal 2032	2.453	-23,4

**Al riguardo**, si osserva che la RT fornisce soltanto gli elementi di base e alcuni dei parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri in esame.

In relazione al fatto che detti elementi e parametri coincidono con quelli riportati nella RT riferita all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, che ha stanziato apposite risorse in vista del presente Accordo, e che i dati utilizzati sono risalenti anche al 2019, il Governo ha assicurato che ciò non ne inficia la attendibilità, confermandone la piena utilizzabilità per la quantificazione degli oneri.

La RT afferma di aver considerato i requisiti per il diritto alla pensione fissati dalla legge n. 214 del 2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cd. legge Fornero): andrebbe chiarito se sono stati considerati nei calcoli dei fattori di correzione per tenere conto delle successive disposizioni

derogatorie – in favore del lavoratore – del regime pensionistico delineato dalla cd. legge Fornero.

Per quanto riguarda i valori di cui alle tabelle 2.1 e 2.2, comunque, si rileva che essi sembrano desunti da dati amministrativi, risultando di per sé, con riferimento all'anno considerato (il 2020), pienamente attendibili. Tuttavia tale anno, a causa delle note restrizioni all'attività economica disposte per il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, non sembra idoneo ad essere adeguatamente rappresentativo della situazione contributiva di un gruppo ampio ed eterogeneo di lavoratori, quale quello in esame.

In ordine all'assenza di elementi di maggior dettaglio necessari alla verifica delle stime, si evidenzia l'andamento crescente dei flussi di pensionamento, peraltro comune al prospetto relativo agli oneri in assenza dell'Accordo, con una sostanziale stasi fra il 2026 e il 2027, che potrebbe essere stata prevista e riportata nella RT sulla base di dati di dettaglio relativi alle distribuzioni per classi di età dei cittadini albanesi che versano contribuzione all'INPS e alle anzianità contributive degli stessi (comprensive di quelle in Albania). Sarebbe pertanto auspicabile l'acquisizione di tali elementi informativi, qualora disponibili e valutati dalla RT, in quanto il riscontro dei beneficiari riportati (separatamente in assenza e in presenza dell'Accordo) nelle tavole 4.1 e 4.2 non risulta possibile sulla base delle sole tavole 2.1 e 2.2 e degli altri presupposti esplicitati dalla RT, pur trattandosi di platee plausibili e certamente corrette in termini di ordine di grandezza. Infatti, considerando i soggetti contribuenti dell'INPS nel 2020 ricompresi nella fascia di età (nel 2020) 55-64 anni (ora 60-69 anni), la platea coinvolta dalla norma fino al 2029 sarebbe di circa 30.000 soggetti al massimo (52.000 considerando anche i contributori nel corso degli anni ma non necessariamente nel 2020). Atteso che in tale *range* anagrafico i 67-69enni già potrebbero percepire una pensione a qualche titolo e che i 60-61enni non avranno ancora raggiunto i 67 anni di età nel 2029, i 13.400 beneficiari complessivi di prestazioni (pensionistiche o di rendita) risultano appunto plausibili e, in termini di ordine di grandezza, correttamente stimati, ma non puntualmente verificabili in assenza di dati di maggior dettaglio, comprensivi di quelli riguardanti l'anzianità contributiva maturata in Albania.

La RT non tiene conto poi del possibile effetto incentivante derivante dalla norma rispetto all'opzione di raggiungere anche in tarda età il nostro paese per completare la propria carriera lavorativa, opzione finora di scarsa convenienza proprio per l'impossibilità di ottenere in tal caso un trattamento pensionistico in Italia (per quanto modesto), perdendo altresì la possibile contribuzione in Albania nei medesimi anni. Di converso, va tuttavia segnalato che tale fenomeno potrebbe essere compensato (anche se in termini quantitativi l'esito complessivo appare perlomeno incerto) da coloro che, proprio in virtù dell'applicazione della nuova norma, potrebbero avere interesse ad anticipare il rientro al proprio Paese di origine completando in tale luogo la propria carriera lavorativa.

Inoltre, si osserva che la RT non fornisce direttamente i dati economici utilizzati ai fini della quantificazione, quali i valori medi dell'importo pensionistico, dell'importo

corrisposto ai sensi dell'articolo 22, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998<sup>6</sup>, o di quello relativo all'integrazione al minimo, ricavabili soltanto sulla base delle tabelle fornite dalla medesima RT. È possibile osservare comunque un lieve decremento degli importi medi unitari, da addebitare alle disposizioni dell'articolo 13 per cui l'Istituzione competente di ciascuno Stato stabilisce l'importo effettivo della prestazione in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti nel proprio Stato e i periodi compiuti in entrambi gli Stati. In tal senso, i periodi contributivi in Albania pur concorrendo alla totalizzazione ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono poi computati nella determinazione dell'importo.

In ordine a tali valori (ricavati, non esplicitati, dalle tabelle), andrebbero fornite conferme perlomeno circa i trattamenti da erogare sulla base della legislazione vigente.

L'andamento successivo fino al 2032 sembra coerente con i valori del 2029, più sopra discussi a fini esemplificativi.

Per quanto attiene agli oneri a regime si osserva che, pur convenendo con la RT che la comunità albanese si caratterizza per un elevato grado di stabilizzazione in Italia<sup>7</sup>, per cui i soggetti più giovani tenderanno ad utilizzare in modo limitato l'istituto della totalizzazione, l'ipotesi di una costanza delle platee a decorrere già dal 2032, dopo che a partire dal 2028 ogni anno fino al 2032 presenta una crescita dello *stock* di pensioni di circa 3.000 unità (senza neanche mostrare una contrazione dei livelli di crescita), andrebbe approfondita alla luce dei dati riportati in tavola 2.1 che mostrano platee più ampie sotto i 50 anni. Fra l'altro, si segnala che la proiezione della stima degli oneri non appare conforme a quella, decennale, richiesta dalla vigente normativa contabile, estendendosi al periodo 2024-2032, anziché 2025-2034. Tale mancanza evidenzia il problema suesposto, poiché si ritiene che l'appiattimento della curva degli oneri (per fuoriuscita fisiologica delle prime generazioni di pensionati) si paleserebbe diversi anni dopo il 2032 ipotizzato dalla RT.

## **Capitolo II** **(Disoccupazione)**

**L'articolo 18 (Diritto alle prestazioni)** dispone che se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto tale legislazione, l'Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell'altro stato contraente (comma 1).

---

<sup>6</sup> L'articolo 22, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, dalla legge n. 189 del 2002, prevede che, salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conservi i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo.

<sup>7</sup> Vedasi anche l'*incipit* di pagina 3 del Rapporto annuale sulla comunità albanese in Italia (2023), redatto dal Ministero del lavoro, disponibile al seguente *link* [https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-immigrazione/studi-e-statistiche/summary-presenza-migranti-2023-albania#:~:text=Per%20quanto%20riguarda%20la%20comunit%C3%A0,rilasci%20\(60%2C9%25\).](https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-immigrazione/studi-e-statistiche/summary-presenza-migranti-2023-albania#:~:text=Per%20quanto%20riguarda%20la%20comunit%C3%A0,rilasci%20(60%2C9%25).)

Il comma 2 subordina l'applicazione della suddetta disposizione alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno 6 mesi, alla legislazione in virtù della quale le prestazioni sono richieste.

Infine, il comma 3 prevede che il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato contraente a cercarvi un lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni stesse in tale Stato. Le prestazioni continueranno ad essere erogate dall'istituzione dello Stato competente secondo le modalità fissate nell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 19.

**La RT** premette che appare evidente che i lavoratori che verificano la condizione richiesta al comma 2 sicuramente hanno maturato i requisiti previsti dalla legislazione italiana per la concessione dell'indennità di disoccupazione (13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e 30 giorni negli ultimi 12 mesi) e quindi il comma 1 non troverà mai applicazione. L'onere derivante da tali commi dell'articolo 18 è pertanto da considerarsi nullo.

Il comma 3 introduce un limite di tre mesi (da ridurre in base al periodo già goduto) all'erogazione della prestazione di disoccupazione per i lavoratori che, rimasti disoccupati, facciano ritorno al Paese d'origine per cercarvi lavoro. Considerato che la comunità albanese in Italia è una delle più stabilizzate<sup>8</sup> si ritiene di dover considerare trascurabile la percentuale di coloro che, rimasti disoccupati, facciano ritorno in Patria per cercarvi lavoro prima di aver goduto pienamente dell'indennità di disoccupazione, come presumibilmente accade anche attualmente in assenza di Convenzione bilaterale. Peraltro, poiché in caso di rientro in patria la durata della prestazione è limitata a tre mesi, durata sostanzialmente inferiore a quella per la quale lo stesso soggetto avrebbe diritto alla prestazione restando in Italia, dalla disposizione derivano risparmi. Tuttavia, per ragioni di prudenza non si ascrivono effetti sulla finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **TITOLO IV (DISPOSIZIONI DIVERSE)**

**L'articolo 19 (Intesa amministrativa)** dispone che le Autorità competenti concordano la normativa di attuazione dell'accordo in un'intesa amministrativa, che acquisterà validità contemporaneamente all'entrata in vigore dell'Accordo.

**L'articolo 20 (Scambio di informazioni)** stabilisce che le Autorità competenti dei due Stati si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su tutti i provvedimenti assunti per l'applicazione dell'accordo, sulle difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico e sulle modifiche delle rispettive legislazioni che ne interessino l'applicazione.

---

<sup>8</sup> La comunità albanese in Italia – Rapporto annuale sulla presenza dei migranti 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



**L'articolo 21 (Collaborazione amministrativa)** prevede che le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnino a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione del presente Accordo. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari, di mezzi istruttori nell'altro Stato contraente per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato (comma 1). Il comma 2 sancisce che le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento italiani che collaborano all'applicazione del presente Accordo, lo fanno nell'ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con specifico riguardo agli adempimenti di cui al presente Titolo. Infine, il comma 3 dispone che una parte contraente mette a disposizione gratuitamente dell'altra la documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari già acquisite che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente ai fini del presente accordo. Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, debbono essere disposti dall'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente ed a carico di questa. Nell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 19, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti ed i controlli sanitari effettuati nell'interesse delle Istituzioni di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi.

**L'articolo 22 (Assistenza diplomatica e consolare)** consente alle Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente di rivolgersi direttamente alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Stato che ritengano essere titolari di diritti sulla base della recezione di detto Accordo e di rappresentarli senza speciale mandato.

**L'articolo 23 (Esenzioni e riconoscimento degli attestati)** dispone che, qualora la legislazione di uno Stato preveda l'esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'Accordo, tale esenzione si applica anche alla documentazione prodotta nell'altro Stato. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere presentati per l'applicazione dell'Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari. L'attestazione, rilasciata dalle Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di uno Stato, relativa all'autenticità di un certificato o documento, viene considerata valida dai corrispondenti soggetti dell'altro Stato.

**Gli articoli 24 (Organismi di collegamento) e 26 (Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento)** prevedono che le Autorità competenti designino degli organismi di collegamento che corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali.

**L'articolo 25 (Domande, dichiarazioni e ricorsi)** stabilisce che le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che vengono presentati in applicazione dell'Accordo, ad una Autorità, Istituzione o ad un Organismo di collegamento di uno Stato contraente, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità, Istituzione od Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente. In caso di ricorsi, da presentare entro un determinato termine ad una Autorità o Istituzione competente di uno Stato contraente, sono considerati come presentati nel termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una corrispondente Autorità od Istituzione dell'altro Stato contraente, che ha l'obbligo di trasmetterli senza ritardo all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente.

**L'articolo 27 (Pagamento delle prestazioni)** definisce le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, la valuta e il tasso di cambio applicabile.

**L'articolo 28 (Recuperi)** dispone che l'Istituzione di uno Stato contraente che abbia erogato una prestazione non dovuta o per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto può chiedere alla competente Istituzione dell'altro Stato contraente di recuperare le somme indebitamente corrisposte sugli arretrati dei ratei di pensione o su altra prestazione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'Istituzione dello Stato contraente incaricata del recupero opera la trattenuta alle

condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione dalla medesima applicata. Gli importi così trattenuti sono trasferiti all'Istituzione creditrice.

**L'articolo 29 (Protezione dei dati personali)** stabilisce che qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l'applicazione del presente Accordo viene trasmesso da uno Stato contraente all'altro, dovrà essere mantenuto riservato ed utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base a questo Accordo. Tutti gli scambi di dati tra gli Stati contraenti saranno regolati da quanto stabilito dall'allegato 1 del presente Accordo (che è parte integrante dell'Accordo e contiene appunto le disposizioni per lo scambio dei dati personali).

**La RT** ribadisce che l'articolo 21 "Collaborazione amministrativa" reca una clausola di invarianza finanziaria che precisa che tutte le Autorità, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento italiani che collaborano all'applicazione dell'Accordo lo fanno nell'ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione all'articolo 29 "Protezione dei dati personali" sottolinea che il citato allegato 1 riporta al paragrafo 4 (Sicurezza e riservatezza) che "Ciascuna Autorità metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza". Il paragrafo 5 (Modalità per l'esercizio dei diritti) stabilisce, tra l'altro, che "Ciascuna autorità può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità, a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata".

Con riferimento a tali misure la RT precisa che le stesse sono normalmente assicurate nella gestione dei dati trattati dall'INPS, anche in relazione alla gestione di convenzioni con altri Paesi, per cui si possono assicurare con le risorse umane, organizzative e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Non si sofferma sulle restanti disposizioni del presente titolo IV.

**Al riguardo**, in relazione all'articolo 21, il Governo ha assicurato che le modalità e i tempi dei rimborsi connessi agli accertamenti e ai controlli sanitari svolti da cittadini albanesi in Italia, anticipati dall'Istituto italiano ma il cui onere è a carico di quello albanese, sono idonei ad escludere effetti di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti di spesa già scontati nei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Per quanto attiene all'esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'Accordo (articolo 23), la disposizione non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, ma una rinuncia a maggior gettito che, in assenza dell'Accordo, non si sarebbe comunque verificato.

In relazione all'articolo 29, atteso che la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle Clausole dell'Allegato 1 è assicurata, ai sensi della Clausola IV, paragrafi 1 e 2, dalle Autorità di controllo (per l'Italia il Garante per la protezione dei dati personali), che condurrà periodiche verifiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole

dell'Allegato e della loro efficacia, il Governo ha provveduto ad assicurare che il suddetto Garante, soggetto incluso nel perimetro delle PP.AA., potrà svolgere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività comunque riconducibili alle funzioni istituzionali della medesima autorità.

Alla luce delle precisazioni fornite dalla RT e del fatto che un'Autorità può prevedere il versamento di un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta proveniente dal cittadino in materia di protezione dei dati o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva (ai sensi del paragrafo 5 dell'allegato 1), non vi sono altri rilievi sull'articolo 29.

Non si formulano osservazioni sui restanti articoli del presente Titolo, stante la loro natura sostanzialmente ordinamentale.

## **TITOLO V** **(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)**

**L'articolo 30 (Decorrenza)** prevede che le disposizioni del presente Accordo si applichino alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore. A tali fini saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. L'Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Il diritto a prestazioni è acquisito anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

**L'articolo 31 (Entrata in vigore)** dispone (comma 2) che il presente Accordo entrerà in vigore simultaneamente all'acquisto di efficacia dell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 19, il primo giorno del secondo mese dopo lo scambio dei relativi atti di ratifica.

**Al riguardo**, si segnala che l'articolo 30 conferma la correttezza dell'assunto della RT per il calcolo degli oneri pensionistici, per cui l'Accordo non conferisce alcun diritto al pagamento di arretrati per prestazioni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore.

Per quanto attiene al comma 2 dell'articolo 31, si osserva che la sua formulazione induce ad escludere che l'entrata in vigore dell'Accordo possa intervenire prima del 1° aprile 2025, il che inciderà in diminuzione sugli oneri calcolati per il 2025 (vedasi il successivo articolo 3 del ddl di ratifica).

## **ARTICOLO 3 DEL DDL DI RATIFICA** **(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)**

Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032:

- a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 12 milioni di euro per l'anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l'anno 2031 e a 20,3 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2032, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021<sup>9</sup>;

b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 2 impone che, dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto dal comma 1, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT**, riferita alla versione originaria del presente articolo, che prevedeva una decorrenza della vigenza dell'Accordo dal 1° gennaio 2024, si limita a ribadire il contenuto dell'articolo in esame, appunto nella sua versione iniziale.

**Al riguardo**, premesso che gli oneri complessivi corrispondono in effetti alle somme riportate dalla RT in relazione alle disposizioni dell'Accordo considerate onerose, al netto dei rilievi già formulati non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione.

Anche per quanto attiene alla copertura, alla luce della perdurante disponibilità delle risorse riferibili all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021 (iscritte sul capitolo 4356, p.g. 25, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), non vi sono rilievi.

Rinviando all'osservazione formulata a margine del comma 2 dell'articolo 31 dell'Accordo, si osserva che l'onere per il 2025 risulterà, sulla base dei dati assunti dalla RT, sovrastimato, atteso che risulta calibrato sull'intero anno (l'onere per il 2025 è infatti identico a quello calcolato per il medesimo anno nella versione iniziale del ddl – AC 1916 -, nel quale ovviamente l'applicazione dell'Accordo avrebbe coinvolto l'intero 2025, visto che si assumeva una decorrenza fin dal 1° gennaio 2024).

---

<sup>9</sup> L'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021 ha autorizzato, al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Dic. 2024

## [Nota di lettura n. 209](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori dal territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente (**Atto del Governo n. 234**)

"

## [Nota di lettura n. 210](#)

**A.S. 1318:** "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

## [Nota di lettura n. 211](#)

**A.S. 1315:** "Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia)

"

## [Nota di lettura n. 212](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (**Atto del Governo n. 237**)

"

## [Nota di lettura n. 213](#)

**A.S. 1323:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

## [Nota di lettura n. 214](#)

**A.S. 1330:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Gen. 2025

## [Nota di lettura n. 215](#)

**A.S. 1294:** "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

## [Nota di lettura n. 216](#)

**A.S. 1335:** "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina"

"

## [Nota di lettura n. 217](#)

**A.S. 1337:** "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi"

## [Nota di lettura n. 218](#)

**A.S. 1320:** "Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

## [Nota di lettura n. 219](#)

**A.S. 1322:** "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria" (Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria

## [Nota di lettura n. 220](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/CE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (**Atto del Governo n. 242**)